

Registrato il 08/04/2024
al N. 408 S. 3
Esatti Euro 200,00

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 29 marzo ore 18.00 in Monza (MB) in via Arosio n. 9, si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione culturale denominata "Amici della Musica Monza" con sede legale in Monza (MB), Viale Regina Margherita n. 11, C. F. e P.IVA 07675400969, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Modifica statuto associativo ai sensi del D.Lgs 117/2017;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza a norma dello statuto la sig.ra Gori Tiziana, Presidente, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. La Spina Aldo che accetta. Constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 16 del vigente statuto sociale, che la prima convocazione è andata deserta, e che è presente il quorum per la validità dell'assemblea in seconda convocazione si dichiara la seduta validamente costituita.

Prende la parola il Presidente la quale illustra le motivazioni alla base delle modifiche statutarie: la Riforma del terzo settore, avviata nel 2017, sta giungendo a compimento per cui è necessario, per l'associazione, adeguare il proprio statuto alle disposizioni di cui al D. Lgs 117/2017 ed assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione assumerà la qualifica di associazione di promozione sociale, avrà la possibilità di usufruire del particolare regime previsto per tali tipologie di associazioni, avrà, al pari degli altri Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, canali preferenziali nella contrattazione con la pubblica amministrazione e nell'assegnazione di bandi e contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale ed avrà accesso, previo accreditamento, all'istituto del cinque per mille. La sig.ra Gori comunica inoltre che, con l'occasione della modifica statutaria, è opportuno procedere allo spostamento della sede legale dell'associazione, sempre nel comune di Monza, ma in via Arosio n. 9. La sig.ra Gori dà poi lettura integrale del nuovo testo dello statuto associativo.

Si apre la discussione e dopo ampio dibattito il Presidente propone di mettere ai voti il nuovo testo dello statuto.

Il Presidente accerta che tutti i soci presenti sono favorevoli al nuovo testo dello statuto ed allo spostamento della sede legale dell'associazione in Monza (MB), Via Arosio n. 8.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente per tanto dichiara approvato il nuovo testo dello statuto associativo che si allega al presente verbale sotto la lettera A) affinché ne costituisca parte integrante. L'assemblea dei soci conferisce mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria e dell'allegato nuovo testo dello statuto e di fare quanto necessario per ultimare l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-sezione A.P.S.

La registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria e dell'allegato nuovo testo dello statuto sociale avviene in esenzione di imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la riunione è tolta alle ore 20.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Monza, li 29.03.2024

IL SEGRETARIO
(La Spina Aldo)

Aldo La Spina

IL PRESIDENTE
(Gori Tiziana)

Tiziana Gori



Statuto dell'associazione di promozione sociale *Amici della Musica Monza APS*

Costituzione e scopi

Art.1. È costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017 s.m.i., del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato "Amici della Musica Monza APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potranno essere inserite e utilizzate nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Monza (MB), Via Arosio n. 9

La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'assemblea dei soci presa a maggioranza semplice ed il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

Art 2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione e diffusione della cultura. L'Associazione esercita in via stabile e principale, quale attività di interesse generale prevista dall'art.5 lett.i) del D.lgs. n.117/17: "l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale" di cui al citato art. 5 D.Lgs 117/2017. In particolare l'associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura musicale ed artistica in genere sotto ogni aspetto e forma, tramite manifestazioni concertistiche, rassegne musicali, festival, scambi artistici nazionali ed internazionali, corsi di iniziazione ed educazione alla musica, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, complessi vocali e strumentali, conferenze, convegni, dibattiti, congressi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa ed attività che verrà ritenuta adatta allo scopo.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, società ed associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto sociale e con l'atto costitutivo.

Le attività verranno svolte in favore dei propri associati, loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito secondo le disposizioni ed i limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti per legge.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di **raccolta fondi**, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

109
AUG

Ammissione degli associati

Art. 3. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette persone fisiche. All'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino a realizzare l'attività di interesse generale e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale e civile. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati nella forma di associazione di promozione sociale ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'art. 35 comma 3 D.Lgs 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

Art. 4. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda: è tuttavia compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Il nuovo associato viene tempestivamente iscritto nel libro soci subito dopo l'accettazione del legale rappresentante o della persona da lui delegata.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art. 5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 6. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo e passivo;
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini previsti dall'art.26;
- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il socio ha il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. Il socio deve rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, negli eventuali regolamenti ed in tutte le delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. I soci, aderendo all'associazione, accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa.

104
AAS

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione, alla frequenza ai corsi eventualmente organizzati dall'Associazione, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice, nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

Volontario e attività di volontariato

Art.7. Il volontario (che sia associato o meno) svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 8. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali

Risorse economiche

Art. 9. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi/quote supplementari dei soci e dei loro familiari conviventi per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
- contributi pubblici, privati e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

104
AUS

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 10. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Organi

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Assemblea

Art. 13. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. È indetta dal direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso presso la sede e presso i locali ove si svolge l'attività statutaria con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web, messaggi whatsapp...

Art. 14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ng.
Alc

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art. 8 lett. c)

Art. 15. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 16. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art.18 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.17. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10
A15

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 20. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea utile la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Qualora non vi siano candidati disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea dei soci affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. Il nuovo consigliere così eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Qualora si dimettano, o vengano comune a mancare, la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto ed il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 17 del presente Statuto.

Art.21. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,



- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- decide la quota sociale annua nonché i contributi richiesti per le attività di interesse generale svolte;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del consiglio;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.8 lett. c.)
- delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
- assumere le decisioni inerenti all'instaurazione di rapporti di lavoro, la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 22. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà ad usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) una o più news server;
- d) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza.

Presidente

Art. 23. Il presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo

Art. 24. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

[Handwritten signature]

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 25. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art. 26. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che esercita le attività di cui all'art.5 lett. i) del D.lgs. n.117/17, secondo quanto stabilito dall'art.9 del medesimo decreto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Disposizione finale

Art. 28. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Norma transitoria

Art. 29. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Esente da bollo in modo assoluto art. 27-bis Allegato B, d.p.r. 642/72 e art. 82 D.lgs.117/2017

Antonio Gior
Alto L. S.

RTTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

PORTO VERSATO

UFFICIO OFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
-----------------	--	-------------------------------------	--

ADRO A DATI GENERALI

UFFICIO DI:	AGENZIA ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
-------------	---	-------------------------------	------------------

CHIEDENTE REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	G R O T Z N 5 9 A 4 3 F 2 0 5 Z	2 9 0 3 2 0 2 4	

LOGIA DELL'ATTO

Registrazione verbale assemblea straordinaria associazione ed allegato nuovo testo statut	ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
	☒ Pag ☐ Pro ☐ Ces ☐ Ris	☐ Si

ADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
0 7 6 7 5 4 0 0 9 6 9	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA MONZA

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
900 MONZA	M B	VIA AROSIO	8

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

ME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO

ICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

[illegible]



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

REMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0569634050280324

0001170

Saldo delega

200,00

DATA DEL VERSAMENTO

giorno 28 mese 03 anno 2024

ABI 05696

CAB 34050

CONTRIBUENTE

DICE FISCALE

07675400969

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

TI ANAGRAFICI

ASS.NE CULT. AMICI DELLA MUSICA MONZA

DICE FISCALE del coobbligato, erede,
titolare, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

TAGLIO DEI TRIBUTI

DICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ARIO		1550		0000 2024	200,00	0,00

3 408 08/04/2024

0,00
200,00

TNT24L000408000CC
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT